



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 1744 / 2024

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EUROVENETA FUSTI S.R.L. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SITO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO 25, MIRA (VE).

Il Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30/12/2023, relativo all’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all’Ing. Nicola Torricella;
- viii. la determinazione n. 262 del 30/01/2024 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;

- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamati:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- ii. il D.Lgs. n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- iv. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- v. il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";
- vi. il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- vii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- viii. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 "Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti" contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- ix. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- x. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i

requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

- xii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xiii. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L.

Richiamati:

- i. la L.R. n. 33 del 16.4.1985 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. n. 203 del 24.5.1988, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 06.04.2006 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203 del 24.05.88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. n.44 del 16.01.2004;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 02.10.2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – ALL. I;
- iv. "il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse";

Premesso che:

- con determinazione prot. n. 47602 del 22.09.2020 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Via Maestri del Lavoro 25 - 30030 MIRA VE della ditta Euroveneta Fusti Srl ed è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto di modifica del medesimo impianto;
- con istanza di modifica non sostanziale della sopracitata autorizzazione, acquisita agli atti con prot. n. 19955 del 22.04.2021 la ditta Euroveneta Fusti Srl ha rinunciato allo svolgimento dell'attività di recupero R3, non ancora avviata, sui rifiuti codificati con il CER 191204 ed ha chiesto il posticipo nell'inserimento della linea semiautomatica di trattamento dei rifiuti costituiti da IBC ed identificati con CER 150106 e 150110*; comunicando altresì che tale linea sarà differente a quella inserita nel progetto e sarà oggetto di una nuova istanza di modifica;
- con istanza assunta ai prot. n. 24160, 24168, 24176 del 12.05.2021 la ditta Euroveneta Fusti Srl ha attivato la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale per un'ulteriore modifica dell'autorizzazione consistente nell'ampliamento dell'area dell'impianto, nell'inserimento di una nuova linea di lavaggio e nell'aumento della potenzialità;
- con nota prot. n. 32359 del 23.06.2021 questa Amministrazione, ritenendo che non fosse necessario modificare il provvedimento prot. n. 47602 del 22.09.2020 ha preso atto della modifica di cui all'istanza prot. n. 19955 del 22.04.2021;
- con la medesima nota di cui sopra, è stato comunicato che il provvedimento sarebbe stato aggiornato a seguito di istanza di autorizzazione all'esercizio per la modifica alla quale la ditta non intende rinunciare, ovvero a seguito dell'istanza di modifica sostanziale che verrà presentata a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA presentato con prot. n. 24160 del 12.05.2021;

- con provvedimento prot. n. 47570 del 13.09.2021 è stato determinato il non assoggettamento alla VIA del progetto di modifica presentato con istanza del 12.05.2021, prevedendo il rispetto di una Condizione Ambientale Post Operam;
- con istanza acquisita con prot. 52658 del 04.10.2021, la ditta Euroveneta Fusti ha richiesto la modifica sostanziale dell'autorizzazione relativa al progetto di cui al paragrafo precedente e consistente nell'ampliamento dell'impianto di recupero con l'inserimento di un nuovo lotto e l'attivazione al suo interno della nuova linea di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da IBC (CER 150110* e 150106) consistente nel lavaggio, finalizzato al reimpiego tal quale degli stessi imballaggi, con conseguente aumento della potenzialità dell'impianto, senza variare i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili in impianto ;
- è stata acquisita con prot. n. 29811 del 24.05.2022 l'istanza di autorizzazione all'esercizio per la modifica approvata con prot. 47602 del 22.09.2020, ad eccezione delle attività alle quali aveva rinunciato con istanza prot. n 19955 del 22.04.2021;
- con prot. 45734 del 05.08.2022 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio la modifica approvata con prot. 47602 del 22.09.2020;

Dato atto che con note acquisite al prot.n. 82035 e 82037 del 04.12.2023 è pervenuta la documentazione di cui all'avvio dell'esercizio provvisorio, tra cui il piano di collaudo, il Piano di Gestione Operativa aggiornato;

Dato atto che con prot.n.18944 del 20.03.2024 è stata attestata l'ottemperanza della Condizione Ambientale prevista dal provvedimento prot. n. 47570 del 13.09.2021 di non assoggettamento alla VIA;

Visto che è stata acquisita agli atti con prot. n. 20283 del 27.03.2024 l'istanza di autorizzazione all'esercizio di cui al punto 12) della determina n.2744/2022 prot.n. 59242 del 11.10.2022, allegando il certificato del collaudo tecnico funzionale dell'impianto;

Visto che con prot. n. 22971 del 09.04.2024 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi, rispetto a cui non sono pervenute osservazioni;

Visto che con nota prot.n.26021 del 19.04.2024 la scrivente Amministrazione ha chiesto alla ditta di dare atto di aver ottemperato alle prescrizioni di cui all'Atto di Assenso di Veritas prot.n.73218 del 26.08.2022;

Dato atto della risposta della ditta, acquisita al prot.n.27645 del 29.04.2024;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza n. 2366181 emessa da COFACE - Compagnie Francaise pour le Commerce Extérieur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con decorrenza dal 29.10.2022 scadenza il 29.10.2030 e validità fino al 29.10.2032 e dalla polizza RCI n. 1000034341504 emessa da Allianz S.p.A per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 05.07.2024;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 rilasciata il 04.03.2010. e con scadenza il 09.02.2025;

Visto che con nota prot. n. 67125 del 29.12.2020 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico comprensiva della nota di accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. n. 47082 del 21.09.2020, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 20283 del 27.03.2024;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Vista inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 5257/2023 che ha annullato la prescrizione per cui *"Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della regione veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r. 52/2012"*;

Ritenuto pertanto di annullare d'ufficio la prescrizione di cui al punto 30) della determina prot.n.59242 del 11.10.2022 e di aggiungere una prescrizione ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 25.06.2024, risulta rispettato;

DETERMINA

1. La ditta EUROVENETA FUSTI S.r.l. (C.F. 02036090278) con sede legale in Via Maestri del Lavoro 25 30030 MIRA VE è autorizzata all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L. R. 3/2000, dell'impianto sito in Via Maestri del Lavoro 25 30030 MIRA VE per lo svolgimento delle attività di cui al successivo punto 9.
2. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di ricevimento dello stesso ed è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie.
3. Dalla data di efficacia del presente provvedimento, lo stesso sostituisce il provvedimento prot. n. 59242 del 11.10.2022.
4. Il presente provvedimento **ha validità fino al 29.10.2030** ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.
5. Unitamente alla domanda di rinnovo dovrà essere presentato il rinnovo della polizza fidiussoria, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.

Garanzie finanziarie

6. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
7. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
8. Il rinnovo della certificazione ISO14001 deve essere trasmesso **entro 30 giorni** dalla scadenza, ovvero i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine.

RIFIUTI

9. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- R13:** Messa in riserva di rifiuti in ingresso in ingresso per sottoporli a una delle operazioni sotto indicate,
- R12^A:** Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche e medesime caratteristiche di pericolo (per i rifiuti pericolosi) effettuato su rifiuti conferiti in impianto,
- R12^{SC}:** Selezione e cernita di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di recupero sotto indicate o per l'invio a recupero presso altri impianti,
- R3:** Preparazione per il riutilizzo consistente in lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze estranee per l'ottenimento di contenitori plastici per il reimpiego tal quali,
- R4:** Preparazione per il riutilizzo consistente in lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze estranee per l'ottenimento di contenitori metallici per il reimpiego tal quali,
- R4:** Preparazione per il riutilizzo consistente in disassemblaggio, pulizia e riassetto della gabbia metallica con sostituzione dell'otre, per l'ottenimento di contenitori IBC per il reimpiego tal quali,
- R13/D15:** Messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.

10. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella seguente tabella:

CER	Descrizione	Attività autorizzate
15 01 02	imballaggi in plastica	R 13 - R12 ^A - R12 ^{SC} - R3
15 01 03	imballaggi in legno	R13 - R12 ^A
15 01 04	imballaggi metallici	R 13 - R12 ^A - R12 ^{SC} - R4
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R 13 - R12 ^A - R12 ^{SC} - R4 – R3
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R 13 - R12 ^A - R12 ^{SC} - R3 -R4

11. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13), dei rifiuti sottoposti a selezione e cernita ed in attesa di lavaggio, dei rifiuti sottoposti a selezione e cernita da inviare ad impianti terzi, e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **210 tonnellate** delle quali **150 tonnellate** di rifiuti in ingresso e **60 tonnellate** di rifiuti prodotti. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria e delle modalità indicate al punto 39.
12. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **43,36 tonnellate/giorno** e le **5.470 tonnellate/anno**.
13. La potenzialità di trattamento per l'**operazione R12^{SC}** non può sperare le **60 tonnellate/giorno**.
14. I rifiuti prodotti dalle attività oggetto della presente autorizzazione, individuati nella seguente tabella, sono stoccabili, nelle aree identificate in planimetria, in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto nel rispetto della capacità complessiva istantanea di stoccaggio di cui al punto 11:

CER	Descrizione	Attività da cui vengono prodotti
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Asportazione manuale dei residui negli imballaggi in ingresso prima dell'avvio alle linee di trattamento
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11*	Asportazione manuale dei residui negli imballaggi in ingresso prima dell'avvio alle linee di trattamento
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Lavaggio automatico a ciclo chiuso che utilizza acqua calda e soda (impianti C e D)
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	Lavaggio automatico a ciclo chiuso che utilizza acqua calda e soda (impianti C e D)
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori	Pulizia/manutenzione impianto di verniciatura (impianto E)
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Impianto di lavaggio manuale degli imballi (impianto B)
13 08 02*	altre emulsioni	Lavaggio con acqua e soda (impianti A, B e C)
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi alogenati	Lavaggio a solvente (impianti A e B)

14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	Lavaggio a solvente (impianti A e B)
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	Disimballaggio materie prime in ingresso
15 01 02	imballaggi di plastica	Disimballaggio materie prime in ingresso/ rifiuto intermedio da attività R12 (otri plastiche estratte da IBC)
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Materiali di consumo quali stracci per pulizia dei macchinari, del personale e degli imballaggi, indumenti protettivi e DPI
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Dismissione di macchinari, attrezzature o parti di essi
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	Impianto di trattamento acque piazzale
19 12 02	metalli ferrosi	Imballi metallici non conformi (impianto F)
19 12 04	plastica e gomma	Plastica di scarto dall'attività R12 degli imballaggi IBC
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Legno di scarto dall'attività R12 degli imballaggi IBC
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Frazione non recuperabile derivante dallo smontaggio e dalla selezione e cernita degli imballaggi IBC

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli indicati al presente punto, potranno essere stoccati, nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 11, separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.

15. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
16. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la seguente tabella:

conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE DOMESTICHE – Comune di

DATA CONFERIMENTO	QUANTITATIVO (KG) RIFIUTI URBANI CONFERITI	CODICE EER rifiuti urbani	QUANTITATIVI (KG) effettivamente avviati a recupero/riciclo AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	Quantitativo dei sovralli (KG) della selezione dei rifiuti urbani
TOTALE ANNUO				

17. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la seguente tabella:

conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE NON DOMESTICHE – anno 20..

DATA CONFERIMENTO	NOMINATIVO PERSONA GIURIDICA* *avente attività rientrante nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006	P.IVA	QUANTITATIVO (KG) RIFIUTI URBANI CONFERITI	COMUNE DI PROVENIENZA-dei RIFIUTI URBANI	CODICE EER rifiuti urbani* *rientrante nell'allegato L-quater prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006	QUANTITATIVI (KG) effettivamente avviati a recupero/riciclo AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	Quantitativ o dei sovvalli (KG) della selezione dei rifiuti urbani	Impianto di destino dei sovvalli della selezione e dei rifiuti urbani
TOTALE ANNUO								

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

- Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di contenitori per il reimpiego tal quali, aventi caratteristiche conformi alla norma Norma UNI EN 13429:2005 "Requisiti essenziali per la riutilizzabilità di un imballaggio" e alla Specifica Tecnica per i fusti in plastica F.I.R.I.. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- In nessun caso gli imballaggi rigenerati dovranno essere destinati a venire in contatto con alimenti per il consumo umano o animale.
- Restano sottoposti al regime dei rifiuti i contenitori sottoposti alle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate.
- L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento.
- L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
- Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
- Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

- I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi, l'eventuale tendenza al rilascio di contaminanti come emissione in una qualunque fase del loro recupero o smaltimento, con la finalità di garantire l'efficacia delle lavorazioni cui il rifiuto sarà sottoposto. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere

non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

26. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
27. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, effettuate in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
28. Le analisi sui rifiuti di cui ai punti precedenti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
29. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
30. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
31. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
32. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

33. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
34. Eventuali residui aspirati e/o rimossi dagli imballaggi, prima delle operazioni di lavaggio, potranno essere stoccati in un unico contenitore solo se chimicamente compatibili e nel rispetto dell'art.187 del D.Lgs. 152/2006 relativo al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ivi compresa la diluizione di sostanze pericolose.
35. Per tutti i rifiuti stoccati dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
36. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato.
37. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai contenitori pronti per il riutilizzo, dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto e dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero. I rifiuti in attesa di prelavaggio e quelli in attesa di lavaggio dovranno essere stoccati separatamente.
38. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
39. I fusti metallici o in materiale plastico e le cisternette IBC possono essere sovrapposti fino a un massimo di 6 pezzi o 4 pezzi per le cisternette IBC stoccate all'esterno, secondo le modalità indicate dalla relazione tecnica (rev 1), trasmessa con nota prot. n. 38922 del 04.08.2020, nel rispetto della sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio degli stessi.

40. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
41. Ogni singola partita di rifiuto conferita in impianto dovrà essere stoccata in modo da poter essere prelevata ed avviata a trattamento prioritariamente rispetto alle partite conferite in impianto in tempi ad essa successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). In tal senso, devono essere rappresentate in idoneo cartello esposto in impianto le modalità di deposito e prelievo dei rifiuti, per ciascuna area di stoccaggio. Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
42. E' fatto obbligo di tenere la contabilità del numero di fusti presenti in impianto, computando i fusti da inviare alle operazioni di recupero, quelli da inviare ad altri impianti di trattamento e quelli già recuperati.
43. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
44. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
45. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
46. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
47. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**. Nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

48. La ditta è autorizzata alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1 Luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto. E' inoltre autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 art. 269 comma 8, alla modifica sostanziale dello stabilimento citato in oggetto, come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.
49. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 2, 3, 5.
50. Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 04.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti.

PARAMETRI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 275 DEL D.LGS.152/2006

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
2	<i>Lavaggio fusti</i>	<i>Nebbie basiche(*)</i>	20
3	<i>Verniciatura</i>	<i>COT(**)</i>	350
5	<i>Cabina segregata (risciacquo in soluzione di ipoclorito di sodio)</i>	<i>Composti inorganici del cloro come HCl</i>	154

	<i>Cabina segregata (lavaggio con acqua e soda)</i>	<i>Sostanze basiche come NH₃</i>	1260
--	---	---	------

(*) *Esprese come NaOH.*

(**) *Carbonio Organico Totale.*

PARAMETRI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 275 DEL D.LGS.152/2006

<i>Camino (n°)</i>	<i>Attività</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mgC/Nmc)</i>
5	<i>Lavaggio a solvente</i>	<i>Prelavaggio fusti</i>	<i>COT(*)</i>	75
	<i>Trattamento con solvente</i>	<i>Cabina segregata</i>	<i>COT(*)</i>	75

(*) *Carbonio Organico Totale.*

51. Ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, il consumo massimo teorico annuo di solvente autorizzato (COV), è pari a **25,5 tonnellate**.
52. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 275, comma 6, l'emissione totale annua autorizzata di solventi organici volatili (COV) è pari a **1,5 tonnellate**.
53. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno **1 metro** l'altezza massima dell'opificio.
54. **Entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà pervenire a questa Amministrazione, ai sensi dell' art. 275 comma 6 del D.Lgs.152/2006, il piano di gestione solventi, di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.152/2006, relativo all'intero anno solare precedente corredato di tutti i dati che consentono di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente autorizzazione. In particolare dovrà essere allegata copia dei certificati di analisi alle emissioni di cui al punto successivo effettuate nell'arco dell'anno a cui si riferisce il PGS.
55. La ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 2 e 3, e analisi annuali al camino n.5. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 57 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Le analisi al camino n. 5 dovranno essere effettuate separatamente per le fasi distinte nelle tabelle sopra riportate. Per le sole fasi del camino 5 soggette al piano di gestione solventi dovrà essere trasmessa all'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia, contestualmente al piano di cui al punto 54, copia dei certificati di analisi.
56. Le operazioni di essiccazione dei prodotti vernicianti dovranno essere svolte esclusivamente all'interno dell'apposito locale con attivato l'impianto di aspirazione, avendo cura di impedire la fuoriuscita di emissioni di tipo diffuso mediante la chiusura di finestre o aperture che diano all'esterno, ad esclusione di quelle adibite all'ingresso e all'uscita automatizzati dei fusti.
57. La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento ai camini n. 2, 3 e 5, nonché i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente eventualmente riutilizzato per svolgere l'attività. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con le cadenze sopra prescritte.
58. I prodotti utilizzati non devono contenere sostanze classificate con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.
59. Le emissioni di COV alogenati classificati con le frasi di rischio R40 e R68, se presenti, devono avvenire esclusivamente mediante convogliamento e rispettare i limiti previsti alla parte I punto 2.3 dell'All. III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

60. In caso di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche sospendendo l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana.
61. Le analisi alle emissioni afferenti al camino n. 5 dovranno essere effettuate distinguendo tra le tre diverse fasi di pulizia svolte nella cabina segregata. Le analisi delle SOV dovranno essere effettuate secondo la metodica UNI EN 13649/2002.
62. Dovranno essere comunicate, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
63. Le emissioni provenienti dal camino n. 1, afferente alla caldaia per la produzione di vapore, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd).
64. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
65. Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
66. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III adibite ad uso civile con potenza termica inferiore ai valori di soglia definiti nel D.Lgs. 152/06, art. 269, comma 14 sono soggetti alla disciplina del Titolo II e III del medesimo D.Lgs. 152/06.

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

67. La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'Atto di Assenso prot. n. 73218/22 del 26.08.2022 emanato da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., acquisito agli atti con prot. 48842 del 26.08.2022, **allegato** al provvedimento, che ne costituisce parte integrante.

DISPOSIZIONI GENERALI

68. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
69. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
70. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
71. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
72. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
73. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
74. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
75. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
76. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.

77. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
78. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
79. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
80. La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
81. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
82. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
83. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
84. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale. A tal fine dovrà essere redatto un Piano di indagine, che tenga conto delle possibili contaminazioni verificatesi nel corso dello svolgimento dell'attività, nonché di eventuali variazioni impiantistiche e dell'evoluzione normativa e regolamentare del momento. Il Piano di indagine dovrà essere trasmesso a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, per l'approvazione.
85. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di Mira (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
86. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
87. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
88. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
89. E' fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".

90. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
91. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
92. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Mira per il rilascio alla ditta EUROVENETA FUSTI S.r.l., e la trasmissione, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di MIRA VE, al Comando provinciale dei VVF, all'ULSS n. 3 - Serenissima e all'Ente Gestore della Pubblica Fognatura VERITAS SpA.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente

MOD_RIF00_D01_rev02